



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111

www.provincia.brindisi.it      provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 7689 di prot.  
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 22 FEB. 2016

**OGGETTO:** Società Michele Sasso s.r.l. – VIA per aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero nell'impianto esistente ubicato in C.da Argentone, Orià.  
**Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis, L. n. 241/1990 e s.m.i.**

Solo PEC

Michele Sasso s.r.l. – via D. Bonifacio, 49/A – ORIA  
michelesassosrl@legalmail.it

Comune di ORIA - Servizi URBANISTICA – ECOLOGIA – SUAP

ARPA DAP Brindisi

Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR/1

Il sig. Sasso Michele, in qualità di legale rappresentante della società Michele Sasso s.r.l., con sede legale in via D. Bonifacio, 49/A – Oria, ha presentato con nota acquisita agli atti con prot. n. 53809 del 13.8.13, ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., domanda di Valutazione di Impatto Ambientale per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero nello stabilimento ubicato in C.da Argentone, già operante in procedura semplificata.

In data 2.4.2014 si è svolta la conferenza di servizi istruttoria per l'esame della pratica, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. n. 21027 del 3.4.2014. Tale riunione si è chiusa con la decisione di aggiornare i lavori della Conferenza per permettere al proponente di elaborare e trasmettere le integrazioni al progetto richieste dagli Enti.

In data 3.12.2015 si è svolta la conferenza di servizi decisoria per l'esame della pratica, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. n. 370 del 7.1.2016. Tale riunione si è chiusa con la decisione di ritenere chiusi i lavori della conferenza di servizi e di rimettere all'Ufficio procedente le relative risultanze per l'adozione del provvedimento definitivo, sulla base delle posizioni prevalenti espresse.

Per l'esame della pratica nella conferenza di servizi decisoria il Gestore, in data 4.12.2015, ha trasmesso copia del Permesso di Costruire protocollo 12694/2005, rilasciato dal Comune di Oria in data 5.8.2005 relativo ai lavori di: "Progetto per la realizzazione di un piazzale in c.a. per materiali inerti da recupero contiguo a discarica di 2^ categ. Tipo A per inerti, sita alla c.da Argentone".

Da tale titolo abilitativo edilizio, il piazzale da destinare al recupero di materiali inerti **non risulta quale struttura annessa** ad impianto per la gestione di rifiuti inerti con finalità di recupero. Inoltre l'impianto ricade **in zona agricola E**.

Gli impianti per la gestione dei rifiuti sono disciplinati dalla normativa specifica di cui agli artt. 208 e seguenti del D.Lgs n. 152/06 nonché dalla specifica pianificazione regionale.

Al fine di chiarire tale aspetto, il Servizio precedente, con nota prot. n. 59840 del 9.12.2015, allegata al verbale della Conferenza del 3.12.2015, ha chiesto al Comune di Oria di esprimersi in merito alla compatibilità dell'impianto dal punto di vista urbanistico.

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 62037 del 22.12.2015, il Dirigente del Servizio Urbanistico del Comune di Oria ha dato riscontro alla richiesta della Provincia di Brindisi facendo presente d'aver esaminato gli atti relativi al Permesso di Costruire, protocollo 12694/2005, rilasciato in data 5.8.2005, da cui si evince che il lay out riportato sui disegni nel progetto approvato all'epoca include anche un mulino frantumatore per inerti, posto sul piazzale, oggetto del titolo abilitativo, e che detta pavimentazione risulta autorizzata per depositarvi in maniera sicura il materiale, proveniente dal recupero a mezzo cernita e frantumazione.

Da tale titolo abilitativo **non risulta** che il piazzale sia stato realizzato per lo stoccaggio e la movimentazione di rifiuti, pertanto con nota prot. n. 62495 del 23.12.2015, il Servizio precedente ha chiesto nuovamente al Comune di Oria di esprimersi in merito alla compatibilità dell'impianto, atteso che lo stesso è soggetto, anche se esistente, ai criteri di localizzazione stabiliti nel **Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia**, il cui aggiornamento è stato approvato con D.G.R. n. 819 del 23.4.2015.

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 143 del 4.1.2016, il Comune di Oria ha dato riscontro alla richiesta della Provincia di Brindisi, esprimendo conclusivamente il proprio parere favorevole in merito alla compatibilità della proposta progettuale dell'impianto oggetto della procedura di VIA, con il vigente strumento urbanistico comunale.

Al fine di verificare gli aspetti relativi alla compatibilità urbanistica-edilizia richiamati nelle note del Comune di Oria ed acquisite agli atti nell'ambito dei procedimenti relativi all'autorizzazione rilasciata per la realizzazione e la gestione delle discarica e per l'impianto per il recupero dei rifiuti, nonché la compatibilità con la Pianificazione Regionale, il Servizio precedente si è riservato di effettuare ulteriori approfondimenti.

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 5337 del 5.2.2016 il Gestore ha trasmesso un riscontro al verbale della Conferenza di servizi decisoria, riassumendo l'iter amministrativo seguito per la realizzazione e l'esercizio della discarica e dell'impianto di frantumazione e recupero di rifiuti inerti. In tale nota il Gestore ha ribadito la propria posizione, ovvero che l'impianto di frantumazione è **annesso** alla discarica controllata di 2° categoria tipo A, autorizzata. Secondo l'istante, l'attestazione della compatibilità urbanistica dell'impianto di frantumazione oggetto della VIA è stata già confermata dal Comune di Oria, con la D.G. Comunale n. 128 del 14.6.2002, per l'approvazione del progetto relativo alla discarica.

Tuttavia la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo quanto stabilito dal titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., è finalizzata anche alla verifica, con riferimento alla localizzazione prevista per il progetto, dell'esistenza di eventuali **elementi di incompatibilità**.

Come già appurato in sede di conferenza di servizi, il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, il cui aggiornamento è stato approvato con D.G.R. n. 819 del 23.4.2015, prevede, in merito alla definizione dei criteri localizzativi di impianti di recupero e trattamento di rifiuti, anche in procedura semplificata ed anche se esistenti, **un criterio escludente** relativo agli aspetti urbanistico-territoriali, laddove l'impianto sia localizzato in zone A-B-C-E.

Ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che lo scrivente Ufficio adatterà formale provvedimento di giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativamente alla domanda presentata dal soggetto proponente con nota acquisita agli atti con prot. n. 53809 del 13.8.13.

Ai sensi del menzionato art. 10 bis, l'istante ha diritto di trasmettere per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, entro dieci giorni dal ricevimento della presente nota.

Decorso tale termine, l'Ufficio scrivente provvederà all'emanazione del provvedimento definitivo.

Il Dirigente  
Dott. Pasquale Epifani

